

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMITATO REGIONALE FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS) LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "UNA STOCCATA CONTRO IL CANCRO"**

**TRA**

**Regione Lombardia**, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore della Funzione specialistica Sport e Giovani domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (per brevità in seguito "Regione");

**E**

**COMITATO REGIONALE FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS) LOMBARDIA** con sede ....  
....., Partita IVA 01380911006, CF 05257340587, nella persona del rappresentante legale pro tempore, ...., ivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto (per brevità in seguito "FIS")

**PREMESSO CHE**

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 e in particolare l'art. 1 prevede che la Regione riconosce:
  - la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
  - la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 che all'art. 2 "Principi" prevede altresì la valorizzazione dell'attività sportiva e motoria quale parte integrante dei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione e quale elemento

## **Allegato 1 alla dgr n.**

fondamentale di un corretto stile di vita nonché di prevenzione dell'insorgenza di malattie croniche e cardiovascolari;

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura (approvato con DCR XII/42, pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023), che definisce gli obiettivi strategici e le politiche che saranno attuate nel quinquennio di validità e in particolare:
  - ✓ l'Ambito strategico 6.3 "Sport e Grandi Eventi" secondo cui la pratica sportiva è un aspetto che incide positivamente sul benessere delle persone ed è un fattore di prevenzione di alcune malattie metaboliche;
  - ✓ l'Obiettivo strategico 6.3.1. "Promuovere l'attività sportiva" secondo cui Regione Lombardia:
    - promuoverà e sosterrà la pratica sportiva e la diffusione dello "sport per tutti" come elemento fondamentale per l'educazione e la formazione dell'individuo, l'adozione di stili di vita sani;
    - si impegnerà per la diffusione di un approccio maggiormente integrato e multifunzionale allo sport, in collaborazione con soggetti del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie, nella promozione e nel sostegno di specifiche progettualità e iniziative per favorire e incentivare, anche con strumenti innovativi, la pratica sportiva e motoria";
- il Comitato Regionale FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS) LOMBARDIA in data 27/03/2024 prot. n. A1.2024.0207960 ha portato all'attenzione di Regione Lombardia il progetto "Una stoccata contro il cancro" fornendo i seguenti elementi conoscitivi:
  - la letteratura medica ed in particolare una pubblicazione sulla rivista JACC-CardioOncology, relativa ad uno studio condotto nei Paesi Bassi in un gruppo di pazienti colpiti da alcuni tumori, suggeriscono che praticare esercizio fisico può aiutare ad alleviare gli effetti avversi dei trattamenti, sia durante sia dopo le cure;
  - i benefici dell'attività fisica nei pazienti che ricevono una diagnosi di cancro sono emersi anche in un'altra ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Oncology;
  - la pratica della scherma:
    - ✓ offre benefici sia dal punto di vista psichico che fisico;

## **Allegato 1 alla dgr n.**

- ✓ migliora la coordinazione e la reattività (impiega contemporaneamente molti muscoli e la mente, mantenendo un'attenzione costante verso se stessi e il proprio avversario inducendo a decidere velocemente);
- ✓ sviluppa quindi equilibrio, agilità, capacità di reggere lo stress, improvvisazione e sviluppo del pensiero laterale per risolvere i problemi;

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1– Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

#### **ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità**

Il presente Accordo di collaborazione disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e il Comitato regionale Federazione Italiana scherma Lombardia.

Oggetto del presente Accordo di collaborazione è la definizione, d'intesa tra le Parti, ciascuna nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e competenze, dell'iniziativa presentata dalla FIS denominata "Una stoccata contro il cancro".

La proposta progettuale, di cui all'allegato A, risulta coerente con i documenti programmatici di Regione Lombardia ed in particolare è volta, in collaborazione con soggetti del mondo sportivo alla promozione e al sostegno di specifiche progettualità e iniziative per diffondere, favorire e incentivare la pratica sportiva quale parte integrante dei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione ed elemento fondamentale di un corretto stile di vita.

La finalità dell'Accordo—è supportare e valorizzare l'iniziativa al fine di promuoverla e valorizzarla in via di prima applicazione per poi misurarne gli impatti e valutarne la diffusione.

#### **ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni di Regione Lombardia**

Regione Lombardia sostiene l'iniziativa "Una stoccata contro il cancro" del Comitato regionale Federazione Italiana Scherma Lombardia, che si realizzerà entro il 30 novembre 2024, con un contributo massimo di euro 20.000,00 quale quota di compartecipazione ai costi previsti pari a complessivi euro 24.000,00.

**ARTICOLO 4 – Ruoli e impegni del COMITATO REGIONALE FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS) LOMBARDIA**

**II COMITATO REGIONALE FIS LOMBARDIA:**

- trasmette l'Accordo sottoscritto digitalmente direttamente nella piattaforma [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);
- provvede all'organizzazione, nel 2024, dell'iniziativa "Una stoccata contro il cancro" che prevede:
  - o l'assistenza di uno psicoterapeuta;
  - o la preparazione fisica, nonché atletica-emozionale presso una struttura adeguata;
  - o la fornitura di materiale schermistico (divise, maschere, guanti, armi di plastica con segnalatore di stoccata,...)
- provvede alla trasmissione a Regione Lombardia della rendicontazione delle spese 2024 relative all'iniziativa "Una stoccata contro il cancro";
- appone il logo di Regione Lombardia su tutti i materiali di comunicazione relativi all'iniziativa e alle attività svolte in attuazione del presente Accordo.

**ARTICOLO 5 - Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse**

Il comitato regionale FIS LOMBARDIA è responsabile della trasmissione della rendicontazione a Regione Lombardia e rappresenta il soggetto al quale Regione trasferirà le risorse finalizzate a sostenere le spese 2024 dell'iniziativa "Una stoccata contro il cancro". Il contributo regionale sarà erogato, con successivi atti del Dirigente competente, a seguito di verifica della regolarità della documentazione presentata dalla FIS a Regione Lombardia tramite la piattaforma bandi e servizi ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)) secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- Anticipazione del 20%, pari a complessivi euro 4.000,00, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- Saldo pari a complessivi euro 16.000,00, entro 60 giorni dalla verifica della regolarità della rendicontazione delle spese sostenute e relazione dettagliata sull'attività svolta.

Saranno considerate ammissibili soltanto le spese direttamente imputabili all'iniziativa "Una stoccata contro il cancro" oggetto del presente Accordo e strettamente funzionali alla sua realizzazione. Le spese rendicontate e sostenute non potranno beneficiare di altri finanziamenti pubblici.

## **Allegato 1 alla dgr n.**

L'importo delle spese sostenute dovrà essere imputato al netto dell'IVA, qualora le stesse possano essere recuperate o al lordo dell'IVA, qualora le stesse non possano essere recuperate, rimborsate o compensate dal soggetto beneficiario.

Tali spese dovranno essere:

- comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010 art. 3 commi 1 e 3 e ss.mm;
- quietanzate e direttamente ed effettivamente sostenute dalla FIS entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione.

Qualora a consuntivo la spesa rendicontata risultasse inferiore all'importo previsto per la realizzazione dell'iniziativa "Una stoccata contro il cancro" - pari a complessivi euro 24.000,00 - l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta.

### **ARTICOLO 6 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati**

Le parti potranno utilizzare i dati relativi alle iniziative oggetto del presente Accordo per fini istituzionali a seguito di preventiva reciproca comunicazione e nel rispetto delle norme sul trattamento dati.

### **ARTICOLO 7 - Responsabilità e rapporti con i terzi**

È responsabilità di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, per le parti attuative di propria competenza, garantire le necessarie coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi a coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo.

### **ARTICOLO 8 – Durata**

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino fino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo stesso.

### **ARTICOLO 9 - Foro competente**

Il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione, all'esecuzione e comunque alla corretta applicazione del presente Accordo.

### **ARTICOLO 10 - Firma dell'Accordo**

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,

**Allegato 1 alla dgr n.**

comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

**ARTICOLO 11 – Trattamento dati**

Regione Lombardia e il Comitato regionale FIS dichiarano reciprocamente di essere informati che i dati personali forniti in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità con quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 101/2018.

**ARTICOLO 12 - Ulteriori disposizioni**

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Milano, lì

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

.....

Per il COMITATO REGIONALE FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS) LOMBARDIA

.....